

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 14 maggio 2014

Sul disegno di legge:

(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il decreto-legge in conversione reca: disposizioni varie in materia fiscale, tra cui un credito nel 2014 per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 26.000 euro; disposizioni di trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica, tra cui un limite al trattamento economico dei dipendenti pubblici dal 1° maggio 2014 e una riduzione di spesa per il 2014 nel bilancio degli organi costituzionali; nonché disposizioni per la competitività, tra le quali sono previste misure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e società partecipate, e l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per l'edilizia scolastica (nel limite di 122 milioni di euro l'anno per il 2014 e il 2015) e per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato;

considerato che, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la manovra mantiene i saldi pressoché invariati nel triennio, reperendo le risorse necessarie ad attuare le disposizioni del decreto in misura lievemente superiore mediante maggiori entrate (4,5 miliardi di euro nel 2014, 3,3 miliardi nel 2015 e 4,3 miliardi nel 2016) rispetto alle minori spese (3,1 miliardi nel 2014, 3,4 nel 2015 e 3,2 nel 2016), mentre dal lato degli impieghi delle risorse, nel 2014 ne è prevista l'allocazione soprattutto come minori entrate (7,4 miliardi, di cui 6,7 derivanti dal credito per taluni lavoratori dipendenti) rispetto alle maggiori spese, mentre nel 2015 le due voci si riequilibrano, per poi rovesciarsi nel 2016 con maggiori spese correnti per 5,2 miliardi di euro a fronte di minori entrate per 2,4 miliardi (dati elaborati dal Servizio del Bilancio del Senato);

ritenuto opportuno, in relazione al credito di cui all'articolo 1, un approfondimento sui criteri di contabilizzazione dello stesso, nei casi in cui superi il debito d'imposta, poiché, in tali casi, il Sistema europeo dei conti (SEC) 2010 (regolamento (UE) n. 549/2013) prevede che tali crediti, cosiddetti "pagabili", siano classificato come spesa e registrato come tale ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche; con i conseguenti effetti in relazione al rapporto deficit/PIL che viene preso in considerazione dal Patto di stabilità e crescita dell'UE;

considerato che l'articolo 2 opera una riduzione generalizzata delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, non creando disparità di trattamento tra i soggetti passivi IRAP e ponendosi pertanto in linea con la normativa dell'Unione

Al Presidente
delle Commissioni riunite 5^a e 6^a
S E D E

europea, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2006 (causa C-475/03);

considerato che l'articolo 8 autorizza le amministrazioni pubbliche alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, con facoltà di rinegoziare o di recedere senza penale dai contratti e in tal ultimo caso consente alle amministrazioni di accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

considerato che l'articolo 9 istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, un nuovo "elenco dei soggetti aggregatori", che riunisce Consip S.p.A. e le centrali di committenza, disponendo che ciascuna regione costituisce uno di tali soggetti aggregatori, il cui numero complessivo non può, in ogni caso, essere superiore a 35, al fine di favorire l'aggregazione della domanda di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza;

valutato, al riguardo, che l'attuazione delle citate disposizioni di cui all'articolo 9, nonché i decreti ministeriali destinati a stabilire le modalità di applicazione, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e in particolare delle nuove direttive 2014/23/UE sui contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici, 2014/23/UE sugli appalti nei settori speciali;

considerato che l'articolo 17 prevede la concorrenza degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica per l'anno 2014, per un importo complessivo di 50 milioni di euro, rilevando, al riguardo, i possibili risvolti sulla dimensione parlamentare della Presidenza italiana dell'Unione europea del secondo semestre 2014;

considerato che l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai consigli regionali, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria, e che, secondo la relazione illustrativa del Governo, ciò consente di ottemperare alla decisione C(2012) 8230, della Commissione europea, del 20 novembre 2012, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali (punto n. 90 della decisione), approvando i trasferimenti statali verso Poste Italiane, a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale relativo al periodo 2009-2011;

considerato che, in relazione agli articoli 27 e seguenti, che recano disposizioni in materia di debiti della pubblica amministrazione, occorre tenere conto del Caso EU PILOT 5216/13/ENTR per non corretto recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ora sostituita dalla direttiva 2011/7/UE), che è oggetto dell'articolo 25 del disegno di legge europea 2013 bis, attualmente all'esame della Camera dei deputati (AC 1864);

considerato che l'articolo 32 – al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – dispone, per il 2014, un incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" (istituito dal decreto-legge n. 35 del 2013) di 6 miliardi di euro, al fine di far fronte ai

pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013;

considerato che l'articolo 37, al fine di assicurare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, dispone – al comma 1 – che i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti per prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2103, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, per la quale è istituito un fondo apposito, con dotazione di un miliardo di euro per il 2014 (comma 6), prevedendo inoltre un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rivalsa da parte dello Stato sugli enti pubblici debitori, in caso di escussione della garanzia;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Paolo Guerrieri Paleotti